Sistema dualistico: consiglio di gestione
*(artt. 2409-*novies, *2409-*decies, *2409-*undecies*)*

È composto da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due, nominati, i primi, nell'atto costitutivo e, successivamente, dal consiglio di sorveglianza che ne determina il compenso ed il numero nei limiti statutari, salvo quanto disposto dagli artt. 2351, 2449 e 2450. I consiglieri di gestione:

- Non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza
- Non possono restare in carica per più di tre esercizi e scadono alla riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica
- Sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca è senza giusta causa
- Se vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o più componenti, non c'è cooptazione ed il consiglio di sorveglianza procede alla loro sostituzione

Ai consiglieri di gestione si applicano molte delle disposizioni dettate per gli amministratori nel modello tradizionale ed in particolare:
- le cause di ineleggibilità e decadenza *(art. 2382)*;
- le regole in tema di pubblicità e di opponibilità dell'invalidità della nomina *(art. 2383, 4° e 5° c.)*;
- i poteri di rappresentanza *(art. 2384)*;
- la cessazione dell'incarico *(art. 2385)*;
- gli eventuali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza *(art. 2387)*;
- il divieto di concorrenza *(art. 2390)*

(segue)

– La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;
– alle delibere del consiglio di gestione, impugnabili anche da parte del consiglio di sorveglianza, si applica la disciplina della validità delle delibere del Cda *(art. 2388)* e del conflitto d'interessi *(art. 2391)*

Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, il quarto e quinto comma dell'art. 2381

L'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione:
– è promossa dalla società o dai soci, ai sensi degli artt. 2393 e 2393-*bis*;
– può anche essere proposta a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza, a maggioranza dei componenti, entro cinque anni dalla cessazione dalla carica e comporta la revoca dei consiglieri di gestione se approvata con la maggioranza dei due terzi;
– il consiglio di sorveglianza può rinunziare all'azione e può transigerla purché la rinunzia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti e purché non si opponga il quinto del capitale sociale ed il ventesimo nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio

La rinuncia all'azione non impedisce l'azione sociale di responsabilità dei soci di minoranza né l'azione dei creditori sociali

Consiglio di sorveglianza: nomina e revoca
*(art. 2409-*duodecies*)*

È composto da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre, nominati, i primi, nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea che ne determina il numero nei limiti statu- tari, salvo quanto disposto dagli artt. 2351, 2449 e 2450

Almeno un componente del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia

Il Presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea e lo statuto ne determina i poteri

Lo statuto, può subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

Sono cause di ineleggibilità e decadenza:
- le condizioni previste dall'art. 2382 per i consiglieri di amministrazione;
- la qualità di componente del consiglio di gestione;
- l'esistenza di rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione con la società o con società controllanti o controllate o facenti parte dello stesso gruppo tali da compromettere l'indipendenza;
- lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi

I componenti del consiglio di sorveglianza:
- restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-*bis*. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito;
- sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto;
- se vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o più consiglieri l'assemblea provvede alla loro sostituzione;
- sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata col voto di almeno il quinto del capitale *(art. 2393, 5° c.)*, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca è priva di giusta causa.

Competenze del consiglio di sorveglianza
*(artt. 2409-*terdecies *e 2409-*quaterdecies*)*

- nomina e revoca i consiglieri di gestione;
- determina il compenso dei consiglieri di gestione salvo che tale competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
- approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
- vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo *(art. 2403 1° c.)*;
- promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
- presenta la denunzia la tribunale di cui all'art. 2409;
- riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
- se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti

I componenti del consiglio di sorveglianza:
- devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico;
- sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica;
- possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione;
- devono partecipare alle assemblee.

(segue)

Al consiglio di sorveglianza si applicano compatibilmente, le regole sui sindaci in tema di:
- pubblicità della nomina *(art. 2400, 3° c.)*;
- retribuzione *(art. 2402)*;
- poteri di chiedere informazioni *(art. 2403*-bis, *2° e 3° c.)*;
- riunioni deliberazioni e verbalizzazione *(art. 2404, 1°, 3°, 4° c.)*;
- convocazione dell'assemblea *(art. 2406)*;
- denuncia di fatti censurabili da parte dei soci *(art. 2408)*;
- scambio di informazioni con i revisori contabili *(art. 2409*-septies*)*

Alle delibere del consiglio di sorveglianza si applica la disciplina della validità delle delibere del Cda *(art. 2388)*

- La delibera di approvazione del bilancio è soggetta alla medesima disciplina di impugnazione delle delibera assembleare *(art. 2434*-bis*)*
- Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza sia attribuita all'assemblea

Sistema monistico (*artt. 2409*-sexiesdecies *2409*-septiesdecies*; 2409*-octiesdecies, *2409*-noviesdecies*)*

Al consiglio di amministrazione spetta la gestione dell'impresa

- Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 2399, 1° comma
- Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società
- Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni che regolano il Cda nel sistema tradizionale in materia di:
  - di funzionamento del consiglio
  - ineleggibilità e decadenza;
  - nomina e revoca;
  - rappresentanza;
  - cessazione e sostituzione;
  - requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
  - validità delle deliberazioni;
  - compensi;
  - divieto di concorrenza;
  - interessi degli amministratori;
  - responsabilità

Al comitato per il controllo sulla gestione spettano compiti di vigilanza

- La determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione, salvo diversa disposizione dello statuto
  - Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti non può essere inferiore a tre

(segue)

Il comitato è composto da amministratori:
- in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto;
- in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2409-*septiesdecies*;
- che non siano membri del comitato esecutivo
- ai quali non siano state attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate

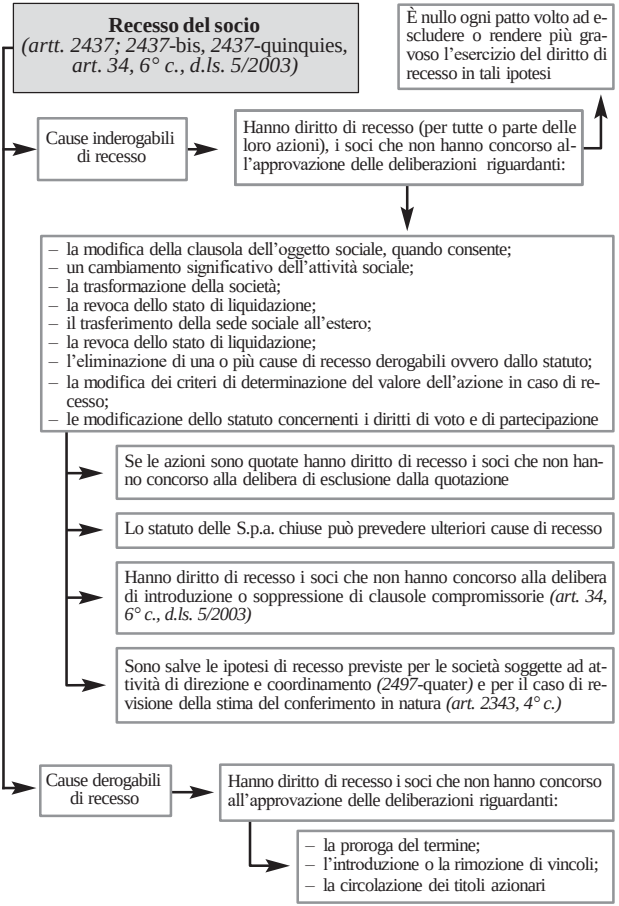
Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili

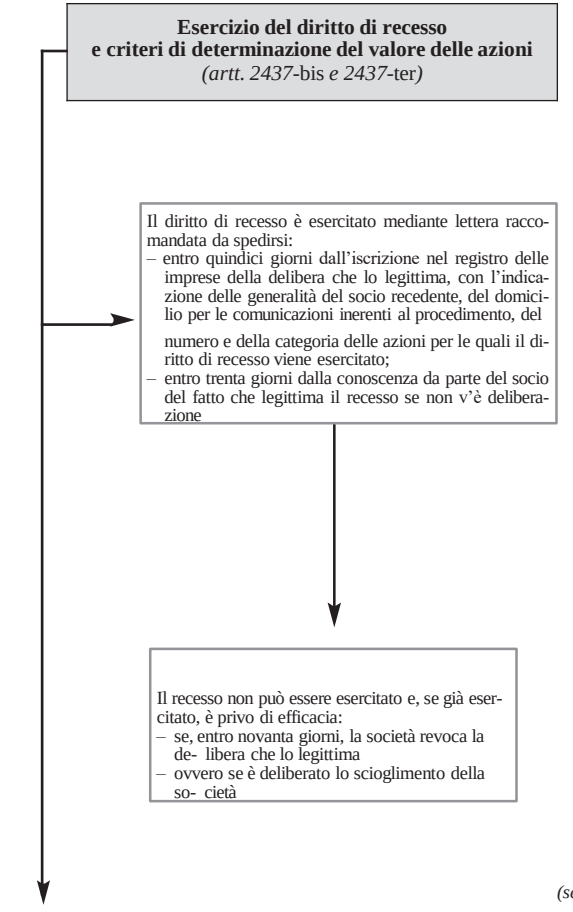
In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un componente, il consiglio di amministrazione lo sostituisce senza indugio scegliendolo tra gli altri amministratori in carica provvisti dei requisiti di legge; se ciò non è possibile, provvede alla nomina di un nuovo componente ai sensi dell'art. 2386 purché sempre dotato dei requisiti di legge

Il comitato per il controllo sulla gestione:
- elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;
- vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Cda con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile

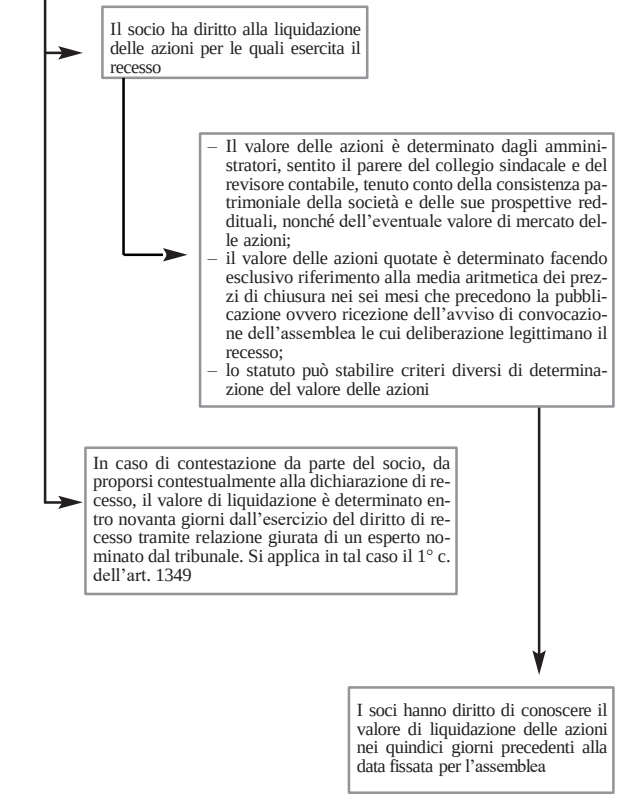
Al revisore contabile o alle società di revisione *ex* art. 2409-*bis* spetta il controllo contabile

Si applicano tutte le disposizioni che regolano tale organo *(artt. da 2409*-ter *a 2409*-septies*)*


Recesso del socio
(artt. 2437; 2437-bis, 2437-quinquies, art. 34, 6° c., d.ls. 5/2003)
È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso in tali ipotesi
Cause inderogabili di recesso
Hanno diritto di recesso (per tutte o parte delle loro azioni), i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
– la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente;
– un cambiamento significativo dell'attività sociale;
– la trasformazione della società;
– la revoca dello stato di liquidazione;
– il trasferimento della sede sociale all'estero;
– la revoca dello stato di liquidazione;
– l'eliminazione di una o più cause di recesso derogabili ovvero dallo statuto;
– la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
– le modificazione dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione
Se le azioni sono quotate hanno diritto di recesso i soci che non hanno concorso alla delibera di esclusione dalla quotazione
Lo statuto delle S.p.a. chiuse può prevedere ulteriori cause di recesso
Hanno diritto di recesso i soci che non hanno concorso alla delibera di introduzione o soppressione di clausole compromissorie (art. 34, 6° c., d.ls. 5/2003)
Sono salve le ipotesi di recesso previste per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento (2497-quater) e per il caso di revisione della stima del conferimento in natura (art. 2343, 4° c.)
Cause derogabili di recesso
Hanno diritto di recesso i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
– la proroga del termine;
– l'introduzione o la rimozione di vincoli;
– la circolazione dei titoli azionari


Esercizio del diritto di recesso
e criteri di determinazione del valore delle azioni
(artt. 2437-bis e 2437-ter)
Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata da spedirsi:
– entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato;
– entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso se non v'è deliberazione
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia:
– se, entro novanta giorni, la società revoca la de- libera che lo legittima
– ovvero se è deliberato lo scioglimento della so- cietà

(segue)


Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso
– Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del revisore contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni;
– il valore delle azioni quotate è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazione legittimano il recesso;
– lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore delle azioni
In caso di contestazione da parte del socio, da proporsi contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale. Si applica in tal caso il 1° c. dell'art. 1349
I soci hanno diritto di conoscere il valore di liquidazione delle azioni nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea

Procedimento di liquidazione delle azioni in caso di recesso
(art. 2437-quater)

- Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute
- L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione
- Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni dal deposito dell'offerta
- Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni inoptate
- Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente gli amministratori possono collocarle presso terzi.
  - Nel caso di azioni quotate il loro collocamento avviene mediante offerta pubblica
- Nel caso di mancato acquisto e collocamento le azioni sono rimborsate mediante acquisto da parte della società ricorrendo alla riserve disponibili, anche in deroga al 3° c. dell'art. 2357
  - In assenza di utili e riserve disponibili è convocata l'assemblea straordinaria per la riduzione del capitale o per lo scioglimento della società

Aumento di capitale a pagamento
(artt. 2438, 2439 e 2440, 2444)

L'aumento di capitale non può essere eseguito fino a quando le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate

In caso di violazione di tale disposizione:
- gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi;
- restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione

Come ogni altra modifica dell'atto costitutivo presuppone una delibera dell'assemblea straordinaria che stabilisca:
- l'importo dell'aumento;
- la categoria ed il prezzo delle azioni da emettersi

I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alle società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte

- Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 gg.
- Se è previsto un soprapprezzo, deve essere interamente versato all'atto della sottoscrizione
- Se l'aumento del capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione lo abbia previsto.

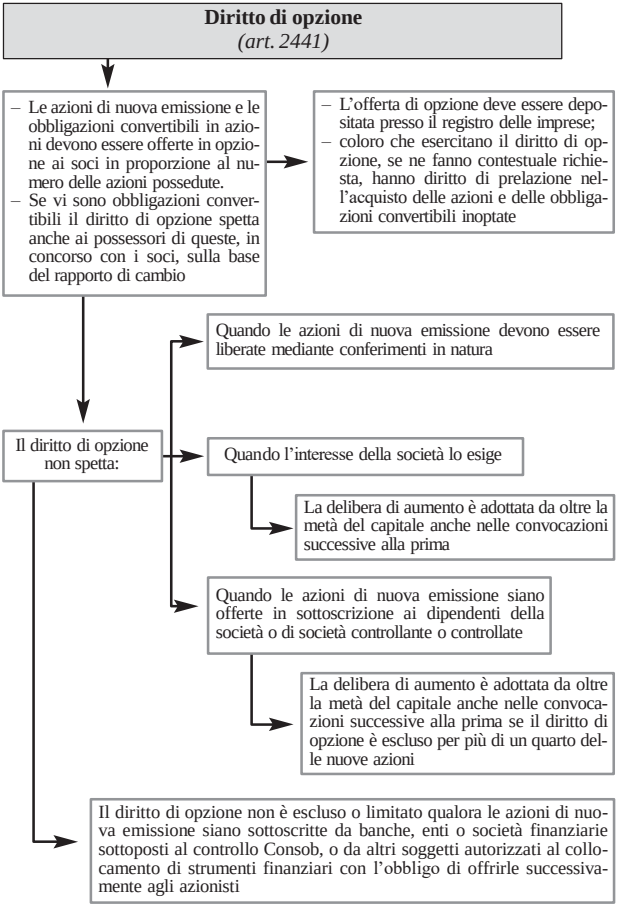
(segue)

Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti:

- Si osservano le disposizioni in tema di società personali sulle garanzie e i rischi dei conferimenti (*artt. 2254 e 2255* (*cfr*. schema XXX);
- le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione;
- vi è l'obbligo della stima dei conferimenti ai sensi dell'art. 2343;
- non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera e di servizi.

Nei 30 gg. dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito

Fino a che l'iscrizione non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società


Diritto di opzione
(art. 2441)
– Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute.
– Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio
– L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese;
– coloro che esercitano il diritto di opzione, se ne fanno contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili inoptate
Il diritto di opzione non spetta:
Quando le azioni di nuova emissione devono essere liberate mediante conferimenti in natura
Quando l'interesse della società lo esige
La delibera di aumento è adottata da oltre la metà del capitale anche nelle convocazioni successive alla prima
Quando le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società controllante o controllate
La delibera di aumento è adottata da oltre la metà del capitale anche nelle convocazioni successive alla prima se il diritto di opzione è escluso per più di un quarto delle nuove azioni
Il diritto di opzione non è escluso o limitato qualora le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, enti o società finanziarie sottoposti al controllo Consob, o da altri soggetti autorizzati al collocamento di strumenti finanziari con l'obbligo di offrirle successivamente agli azionisti

Delega agli amministratori
(art. 2443)

Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale:
- fino ad un ammontare determinato;
- per il periodo massimo di 5 anni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese

Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436

Tale facoltà può prevedere l'adozione di deliberazioni:
- con esclusione del diritto di opzione in quanto le azioni devono essere liberate mediante conferimenti in natura *(art. 2441, 4° c.)*;
- con esclusione o limitazione del diritto di opzione, secondo l'interesse della società *(art. 2441, 5° c.)*

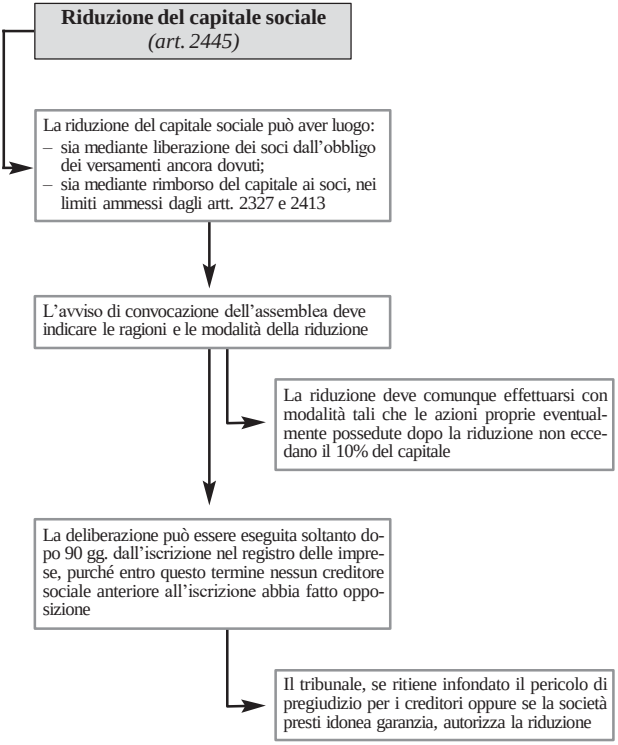
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima

Aumento gratuito del capitale
(art. 2442)

L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili

In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute

L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione


Riduzione del capitale sociale
(art. 2445)
La riduzione del capitale sociale può aver luogo:
– sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti;
– sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 2327 e 2413
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione
La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano il 10% del capitale
La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo 90 gg. dall'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione
Il tribunale, se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure se la società presti idonea garanzia, autorizza la riduzione

Riduzione del capitale per perdite e riduzione al disotto del limite legale *(artt. 2446 1° e 2° c.; 2447)*

Se il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo o, in caso di inerzia, il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti

Se, per la perdita di oltre un terzo il capitale si riduce al disotto del minimo legale l'organo amministrativo o, in caso di inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare:
- la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo,
- o la trasformazione della società in un tipo per il quale non sia previsto un capitale minimo superiore al patrimonio residuo

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita di oltre un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate

La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli 8 gg. che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione

In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale

Il tribunale provvede, sentito il PM, con decreto soggetto a reclamo, da iscriversi nel registro delle imprese a cura degli amministratori

Patrimoni destinati ad uno specifico affare
*(artt. 2447-*bis*, 2447-*ter*, 2447-*quater*, 2447-*quinquies*, 2447-*sexies*, 2447-*septies*, 2447-*novies*)*

Tali patrimoni non possono essere costituiti:
- per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società
- per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali

La S.p.a. può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare

La deliberazione, adottata, salvo diversa disposizione dello statuto, dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, deve essere verbalizzata da un notaio ed iscritta nel registro delle imprese. Essa deve indicare:
- l'affare al quale è destinato il patrimonio;
- i beni ed i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
- il piano economico finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
- gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;
- la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
- la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è gia assoggettata alla revisione contabile da parte di in una società di revisione ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;
- le regole di rendicontazione dello specifico affare

(segue)

I creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

- Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia;
- decorsi i sessanta giorni – o dopo l'autorizzazione del tribunale – i creditori sociali non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato, né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o i proventi da esso derivanti;
- il vincolo di destinazione relativo a beni immobili o mobili registrati deve essere trascritto nei rispettivi registri;
- salvo che la delibera di costituzione non stabilisca diversamente, delle obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio, salva la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni da fatto illecito;
- gli atti compiuti in relazione all'affare devono espressamente menzionare il vincolo di destinazione, altrimenti ne risponde la società

La società deve tenere separatamente i libri e le scritture contabili per ciascun patrimonio e nel suo bilancio devono essere indicati distintamente i beni e i rapporti compresi in ciascun patrimonio, con un rendiconto separato allegato al bilancio

La società può emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare

Realizzato l'affare o divenuto impossibile, gli amministratori redigono un rendiconto finale e lo depositano nel registro delle imprese

Finanziamento destinato ad uno specifico affare
*(art. 2447-*decies*)*

La S.p.a. può convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi

Il contratto deve contenere:
- una descrizione dell'operazione che consenta di individuare lo specifico oggetto, le modalità ed i tempi di realizzazione, i costi previsti ed i ricavi attesi;
- il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società;
- i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione;
- le specifiche garanzie che la società offre in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione;
- i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull'esecuzione dell'operazione;
- la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
- le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;
- il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore

I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello di ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi di tale disciplina, a condizione che:
- copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso il registro delle imprese;
- che la società adotti sistemi di incasso e contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società

Soddisfatte tali due condizioni i creditori sociali non possono agire né sui proventi, né sui frutti, né sugli investimenti effettuati in attesa del rimborso al finanziatore. Non possono agire sui beni strumentali alla realizzazione dell'operazione, ma solo esercitare azioni conservative sugli stessi

Soddisfatte tali due condizioni delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, salva l'ipotesi di garanzia prestata dalla società

In caso di fallimento della società che impedisca la realizzazione o la continuazione dell'operazione, il finanziatore ha diritto di ammissione al passivo